



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. _____ R.G. promossa da:

_____ (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. TAGLIABUE MAURO e con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso e nello studio dell'avv. TAGLIABUE MAURO

ATTORE

_____ (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. TAGLIABUE MAURO e con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso e nello studio dell'avv. TAGLIABUE MAURO

ATTORE

_____ (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. TAGLIABUE MAURO e con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso e nello studio dell'avv. TAGLIABUE MAURO

ATTORE

_____ (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. TAGLIABUE MAURO e con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso e nello studio dell'avv. TAGLIABUE MAURO

ATTORE

_____ (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. TAGLIABUE MAURO e con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso e nello studio dell'avv. TAGLIABUE MAURO

ATTORE



..... (C.F.), con il patrocinio dell'avv. TAGLIABUE MAURO e con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso e nello studio dell'avv. TAGLIABUE MAURO

ATTORE

..... (C.F.), con il patrocinio dell'avv. TAGLIABUE MAURO e con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso e nello studio dell'avv. TAGLIABUE MAURO

ATTORE

..... (C.F.), con il patrocinio dell'avv. TAGLIABUE MAURO e con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso e nello studio dell'avv. TAGLIABUE MAURO

ATTORE

..... (C.F.), con il patrocinio dell'avv. TAGLIABUE MAURO e con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso e nello studio dell'avv. TAGLIABUE MAURO

ATTORE

..... (C.F.), con il patrocinio dell'avv. TAGLIABUE MAURO e con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso e nello studio dell'avv. TAGLIABUE MAURO

ATTORE

..... (C.F.), con il patrocinio dell'avv. TAGLIABUE MAURO e con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso e nello studio dell'avv. TAGLIABUE MAURO

ATTORE

..... (C.F.), con il patrocinio dell'avv. TAGLIABUE MAURO e con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso e nello studio dell'avv. TAGLIABUE MAURO

ATTORE

..... (C.F.), con il patrocinio dell'avv. TAGLIABUE MAURO e con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso e nello studio dell'avv. TAGLIABUE MAURO

ATTORE



contro:

..... S.C.R.L. (C.F.), con il patrocinio dell'avv., con elezione di domicilio in, presso e nello studio dell'avv.

CONVENUTO

..... SOCIETA' COOPERATIVA (C.F.), con il patrocinio dell'avv., con elezione di domicilio in, presso e nello studio dell'avv.

CONVENUTO

..... S.P.A. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. CASTELLANO, con elezione di domicilio in VIA, NAPOLI, presso e nello studio dell'avv. CASTELLANO GIUSEPPE

CONVENUTO

OGGETTO: mansioni superiori, impugnazione di conciliazione, differenze retributive e articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto, depositato in cancelleria il 19.9.21, i ricorrenti hanno chiamato in giudizio la SOCIETA' COOPERATIVA nonché, ex art. 29, co. 2, del d.lgs. n. 276/2003, la S.C.R.L. e la S.P.A..

In particolare, hanno allegato come, in data 16.7.2018, la S.P.A. e il S.C.R.L. avrebbero stipulato un contratto di appalto, avente ad oggetto l'esecuzione delle attività di movimentazione delle merci e rifornimento dei negozi e punti vendita delle società aderenti al Gruppo spagnolo

Tale negozio avrebbe avuto ad oggetto le attività di logistica da svolgersi presso vari luoghi, tra i quali i centri commerciali "Il (MI) e diversi punti vendita delle società di abbigliamento facenti parte del gruppo spagnolo, dislocati in diverse regioni, tra le quali Lombardia, Veneto e Campania.

A sua volta, poi, la S.C.R.L. avrebbe assegnato le lavorazioni alla propria consorziata SOCIETA' COOPERATIVA.



Il predetto appalto sarebbe, infine, terminato il 31.1.2020, con cessazione di tutti i rapporti di lavoro con la SOCIETA' COOPERATIVA per cambio d'appalto, ivi inclusi quelli dei ricorrenti.

E' stato dedotto, inoltre, che quest'ultima sarebbe stata costituita al solo fine di adempiere alle obbligazioni contenute nel contratto in questione e come non avrebbe avuto, pertanto, altre commesse analoghe.

La parte attorea ha dedotto che, in tale occasione di conclusione dell'appalto, in data 28.1.2020, presso la sede legale del consorzio S.C.R.L., alla presenza di due rappresentanti della SOCIETÀ COOPERATIVA e di una trentina di lavoratori tra i quali tutti i ricorrenti, sarebbe stato riferito che il contratto tra questa e la committente era in scadenza e che, se avessero voluto continuare a lavorare con la nuova assegnataria della commessa, avrebbero dovuto sottoscrivere un verbale di conciliazione in sede sindacale, dichiarando di non avere nulla a pretendere.

La parte ricorrente ha impugnato, poi, tali verbali di conciliazioni nel presente giudizio, ritenendo, tra l'altro, l'assenza di una *res litigiosa*.

Tutto ciò posto, poi, è stato specificato che la S.P.A. farebbe applicazione ai propri dipendenti del CCNL Logistica Spedizione Merci, che dovrebbe trovare attuazione anche a favore dei ricorrenti che, operando da molti anni in Italia, sarebbero stati coordinati dai medesimi responsabili, _____, anch'essi di origine pakistana.

Sicché, sul luogo di lavoro, ordini e direttive sarebbero stati impartiti in lingua urdu.

Quanto alle condizioni di assunzione, sarebbero stati a tempo pieno, in qualità di 'operaio di manovra' e con applicazione del CCNL Logistica Spedizioni Merci, come si desumerebbe anche dalle comunicazioni al Centro Impiego dei ricorrenti sub doc. 25 ric..

Tuttavia, nonostante le dichiarazioni rese al Centro per l'Impiego dalla stessa SOCIETA' COOPERATIVA, quest'ultima non avrebbe mai corrisposto ai ricorrenti la retribuzione prevista dal CCNL Logistica Spedizioni Merci, con ciò risultando maturate differenze retributive.

Dalle buste paga, emergerebbe infatti, una retribuzione collegata al diverso e deteriore contratto collettivo dei Multiservizi.

In più, i lavoratori avrebbero avuto diritto a una retribuzione conforme al contratto a tempo pieno stipulato.



Per questi motivi, la parte attorea, domandando l'accertamento di un inquadramento per alcuni ricorrenti nel livello 4°S (e, in subordine, nel 4°J) e, per altri, nel livello 6° (ed, in subordine, nel 6J) del CCNL Logistica, ha chiesto la condanna delle convenute in solido al versamento delle differenze retributive maturate, con accessori e vittoria di spese di lite.

Si è costituita, con articolata in memoria difensiva la _____ S.P.A. e ha contestato, in fatto e in diritto, le tesi di parte ricorrente.

In particolare, la convenuta ha evidenziato che gran parte delle richieste economiche avanzate dai ricorrenti sarebbero derivanti dalla rivendicazione delle ore non retribuite (pacificamente non lavorate) in busta paga, nonché dal riconoscimento di un livello superiore di inquadramento, oltre che dall'applicazione di un diverso CCNL, cosicché per la loro natura risarcitoria non troverebbe applicazione l'articolo 29 del dlgs. n. 276/03, per la responsabilità solidale.

In merito al CCNL applicato dal datore di lavoro _____ SOCIETA' COOPERATIVA, la _____ S.P.A. ha poi tenuto a precisare che il CCNL ANPIT Servizi ausiliari sottoscritto dalla OOSS CISAL sarebbe applicabile espressamente anche al settore Trasporti e Logistica.

Verificata la regolarità della notificazione, invece, le altre convenute sono state dichiarate contumaci.

All'udienza, è stato concluso un accordo transattivo con tutti i ricorrenti, eccetto _____ e _____ per i quali è proseguito il giudizio con le altre parti.

Quindi, uditi alcuni testimoni, la causa è stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto, con sentenza definitiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande di parte ricorrente sono risultate parzialmente fondate.

Occorre premettere come risulti da prova documentale che, il 16 luglio 2018, la _____ S.P.A. ha stipulato con la _____ S.C.R.L. un contratto di servizi logistici in relazione ai propri depositi, avente ad oggetto l'esecuzione di servizi di movimentazione merci, con lavorazioni che quest'ultima ha affidato, in subappalto alla _____ SOCIETA' COOPERATIVA (cfr. doc. 2 ric., con i relativi allegati).



Si aggiunga, peraltro, che la sussistenza di tale contratto di subappalto è confermata dalla memoria della S.P.A. (cfr. cap. da A2 a A9) e dalla condotta processuale delle altre convenute che non si sono costituite per sostenere una tesi differente.

Ciò posto, si deve prendere atto che la causa è stata conciliata tra tutte le parti eccetto che con e , nei cui confronti è proseguito il giudizio.

Occorre, qui, osservare come, per procedere allo stesso con riguardo a tali ultimi due ricorrenti, *non sia di ostacolo l'accordo depositato da parte attorea per i due lavoratori con il documento 32 ric.*

Infatti, è sufficiente la lettura di tali negozi *per escluderne ogni valenza transattiva per l'assenza di res litigiosa*, quale elemento essenziale della causa negoziale di cui all'articolo 1965 cc.

Del resto, chiaramente, dalla lettura di tale disposizione emerge che la *causa tipica* della transazione è certamente quella di *risolvere o evitare una lite*, con reciproche concessioni dei contendenti.

In questo senso , in materia, la Suprema Corte ha chiarito che

“dalla scrittura contenente la transazione devono risultare *gli elementi essenziali del negozio*, e quindi, la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, *la "res dubia"*, vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, nonché il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite” (cfr. Cass. Sentenza n. [8917](#) del 04/05/2016 Sentenza n. [7999](#) del 01/04/2010 Sentenza n. [17817](#) del 07/09/2005 Sentenza n. [12320](#) del 10/06/2005).

Dunque , non emergendo in alcun modo quale sia la *res litigiosa* negli accordi allegati con il documento 32 ric., questi ultimi *non possono essere qualificati come dei patti transattivi*, ma semplicemente come atti di finale regolazione del rapporto di lavoro, senza nessuna preclusione per l'instaurazione di un giudizio come quello proposto nel presente processo.

D'altronde, correttamente, anche la S.P.A. ha riconosciuto l'assenza di una *res litigiosa* nel proprio atto a pag. 12, con le seguenti parole



“vero è dunque, che i lavoratori oggi ricorrenti non avevano alcuna intenzione di promuovere una controversia, avendo come unico e solo scopo, quello di continuare a lavorare serenamente per il nuovo appaltatore. In tale ottica quindi manifestarono la loro volontà di sottoscrivere un verbale di accordo per definire ogni pregresso rapporto purchè fosse loro riconosciuto il TFR ed un piccolo bonus anche se di modesta entità”.

Pertanto, dovendosi accertare l'assenza di ogni natura transattiva di tali documenti, è possibile proseguire nel presente processo nel valutare le domande proposte.

Venendo, dunque, subito, a verificare quale sia il contratto collettivo da applicarsi, occorre rilevare che è pacifico che la committente S.P.A. fa applicazione del CCNL Logistica e che l'art. 42, co. 2 *bis* dello stesso (doc. 7 ric.) prevede che *“l'appalto per la gestione delle operazioni di logistica, facchinaggio/movimentazione merci sarà affidato solo a imprese che applicano il presente CCNL”*.

Quindi, da tale norma si evince, per derivazione logica, il dovere di ogni impresa che entri in rapporto d'appalto con un committente che applichi il CCNL Logistica ad applicare lo stesso o quantomeno a *non attribuire ai propri dipendenti un trattamento peggiore a quello di cui a tale negozio, che costituisce, quindi, parametro di riferimento dal lato economico*. In questo senso, in modo parallelo, dalla stessa scaturisce un corrispondente diritto per i lavoratori.

Si aggiunga, *ad abundantiam*, come tale diritto derivi anche dal doc. 25 ric., che rappresenta l'applicazione ai ricorrenti del contratto collettivo Spedizioni che i difensori hanno dichiarato conforme al contratto Logistica (cfr. il verbale).

Pertanto, nella presente causa, occorre, in primo luogo *verificare quale dovrebbe essere il livello di inquadramento di* _____ *e* _____ *ai sensi di tale ultimo contratto collettivo* e, in secondo luogo, verificare se rispetto al percepito risultino differenze retributive.

Procedendosi, dapprima, con la verifica dell'inquadramento da riconoscersi a _____, si può notare che, ai sensi dell'art. 6 C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci (doc. 7 ric.), rientrano nel VI livello

“i lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali; le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia. In particolare appartengono



a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci *che utilizzano mezzi di sollevamento semplici*”, tra i quali, gli operai che svolgono attività manuali di scarico e carico merci – facchino” .

Poi, debbono essere inquadrati nel VI livello junior

“i lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico. Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello dopo 24 mesi; i non apprendisti saranno invece inquadrati al 6° livello dopo 30 mesi”.

Nel caso, risulta da applicarsi il trattamento del VI del CCNL Logistica a

in quanto l'istruttoria svolta ha dimostrato che il ricorrente ha lavorato per l'appalto in questione *anche per precedenti appaltatori* (cfr. i testi e), ossia da epoca antecedente all'assunzione dello stesso in data 16 luglio 2018 da parte della SOCIETA' COOPERATIVA, cosicché non si poteva reputare che all'atto di tale affidamento questi avesse necessità di un *addestramento* conforme al livello VI J.

Peraltro, risulta che tale lavoratore non era addetto solo alla movimentazione merci, ma anche a riporre in magazzino, al dividerle in taglie e a mettere le etichette (cfr. i testi e).

Tale attività, così, appaiono da includere nel VI livello che presuppone appunto *limitate conoscenze professionali*, dovendosi riconoscere tale diritto al ricorrente.

Quanto, poi, all'inquadramento di appare appropriato il livello IV del CCNL che prevede la seguente declaratoria

“appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività per abili-tarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomi”.

Tra i profili esemplificativi, poi risultano “*altri capisquadra*”, nel senso che non rientrano in tale livello quelli del terzo livello, che coordinano *più di tre operai*.



Ciò posto, dall'istruttoria, è emerso che il ricorrente ha svolto il ruolo di *caposquadra* nell'appalto in questione, con coordinamento di diversi operai (cfr. i testi e).

Dunque compete al lavoratore il riconoscimento del livello in parola.

Dopo tale verifica, si può anche osservare che, a difesa della posizione delle convenute, non può, comunque, giovare il dettato dell'articolo 23 del C.C.N.L. (doc. 7 ric.) che, sotto la rubrica "*interruzioni, sospensioni di lavoro e recuperi*", stabilisce che

"1. In caso di interruzione della prestazione normale, sarà riservato agli operai il seguente trattamento:

1) per le ore perdute, ma passate a disposizione dell'azienda, sarà corrisposta la retribuzione globale, con facoltà per l'azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori;

2) per le ore perdute per le quali gli operai non vengono trattenuti a disposizione, non essendo stati preavvisati in termine utile in relazione alla prevedibilità dell'evento, sarà corrisposta la retribuzione globale per la prima giornata di sospensione;

3) per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati anche tramite sms, e-mail, comunicazione scritta non sarà dovuta alcuna retribuzione.

2. Restano ferme le norme sulla Cassa integrazione guadagni per quanto riguarda il rimborso da richiedersi dalle aziende.

3. Nel caso di sospensione del lavoro per un periodo maggiore di 15 giorni, l'operaio ha facoltà di dimettersi con diritto alla indennità sostitutiva del preavviso ed a quella di licenziamento.

4. È ammesso il recupero a salario normale delle ore perdute per le cause di cui ai commi precedenti e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno oltre l'orario normale e in caso di giornata libera non festiva, trasferendo le ore perdute a tale giornata e si effettui entro le due quindicine immediatamente successive a quelle in cui è avvenuta l'interruzione".

Infatti, tale *norma*, si deve considerare *illegittima* nella previsione per cui "*per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati anche tramite sms, e-mail, comunicazione scritta non sarà dovuta alcuna retribuzione*" (n. 3).

Del resto, il contratto di lavoro ha *natura bilaterale* e, a prescindere da ogni preavviso, non è facoltà di una delle parti, *senza il consenso dell'altra, il modificare o sospendere, unilateralmente, l'entità delle prestazioni reciproche*, intaccando il diritto dell'altra alla retribuzione.

Ad ogni modo, il datore di lavoro non si è costituito per sostenere di aver *legittimamente sospeso la prestazione del dipendente*.



In più, si aggiunga che, per ottenere il diritto alla retribuzione piena in ragione dell'inadempimento rispetto all'obbligazione di consentire al lavoratore una prestazione full time con la relativa retribuzione, *non vi era, nel caso, la necessità della costituzione in mora del datore di lavoro*, mediante l'offerta delle prestazioni, occorrendo solo che il lavoratore *non abbia tenuto una condotta incompatibile con la reale volontà di eseguire il rapporto e di mettere a disposizione del datore le proprie prestazioni lavorative* (cfr., ad es., Cass. Sentenza n. [11670](#) del 18/05/2006), con allegazioni in tal senso però non proposte, neppure dalla convenuta costituita.

Le convenute, dunque, *non hanno assolto al proprio onere della prova di una condotta del ricorrente incompatibile con la reale volontà di eseguire il rapporto o di altra causa giustificativa, di tipo legittimo, della sospensione della prestazione.*

Pertanto, si deve ritenere che *[redacted] e [redacted] [redacted] avessero diritto al rispetto dell'orario di lavoro a tempo pieno "mensile", non essendo stata dimostrata la stipulazione con costoro di un contratto part-time, ex articolo 10 del decreto legislativo n. 81/15, con le relative conseguenze retributive che sarebbero però dovute soltanto dal datore di lavoro [redacted] SOCIETA' COOPERATIVA (nei cui confronti la difesa attorea ha rinunciato ex articolo 306 cpc alle domande di condanna: cfr. il verbale) e non dalle committenti ex articolo 29 del decreto legislativo 276/03, considerato come nell'ipotesi si tratti di un inadempimento a cui seguono *diritti di natura risarcitoria e non retributiva.**

Ha, infatti, chiarito la Suprema Corte che

"in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi", contenuta nell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulta tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, con conseguente esclusione delle somme liquidate a *titolo di risarcimento del danno per illegittima unilaterale riduzione dell'orario lavorativo* da parte del datore di lavoro" (cfr. Cass. sentenza n. [28517](#) del 06/11/2019; Ordinanza n. [23303](#) del 18/09/2019).

Dunque, per la causa, si potrebbero prospettare due conteggi differenti, il primo nei confronti del datore di lavoro, il secondo nei confronti delle committenti.

Quest'ultimo è stato puntualmente *realizzato in modo congiunto* dai difensori delle parti costituite.



Si aggiunga ora che le somme domandate nel ricorso appaiono tutte collegate a titoli di natura retributiva, con responsabilità solidale del datore di lavoro e delle committenti.

Del resto, anche con riguardo alle *ferie non godute* si deve condividere l'impostazione della loro *natura retributiva*, non essendo stato dedotto, né dalla parte ricorrente, né dalla convenuta, alcun un fatto per le quali la loro mancata fruizione potrebbe assumere i *connotati di un "illecito"*, con diritto al risarcimento.

Per meglio definire la loro natura, infatti, è possibile richiamare quell'orientamento della Suprema Corte per cui la *distinzione tra importi retributivi e quelli risarcitori* è da rinvenire nella sussistenza di un *fatto illecito* da cui traggono origine questi ultimi.

Così, seppur per una fattispecie diversa ex art. 2112 cc, è stato affermato dalla Corte di cassazione il principio per cui, *a differenza di quanto accade prima della definizione del giudizio*, dopo l'accertamento di primo grado della nullità della cessione d'azienda, venendo meno l'illecito, è dovuto il pagamento da parte della cedente degli emolumenti, *senza detrazione di quanto percepito, nel medesimo periodo, dalla cessionaria*, in ragione della *natura retributiva* di ogni spettanza (cfr. Cass. 3.7.2019, n. 17785; conf. Cass. 3.7.2019, n. 17786; Cass.7.8.2019, n. 21158; Cass. 21.10.2019, n. 26759; Cass. 11.11.2019, n. 29091; Cass. 11.11.2019, n. 29092; Cass. 21.4.2020, n. 7977; Cass. 21.4.2020, n. 8162; Cass. 24.4.2020, n. 8163; Cass. 28.4.2020, n. 8262, Cass. 12.5.2020, n. 8800; Cass. 12.5.2020, n. 8802; Cass. 14.5.2020, n. 8950; Cass. 14.5.2020, n. 8952; Cass. 18.5.2020, n. 9093).

La persuasività di tale soluzione esegetica deriva proprio dal fatto che, prima della pronuncia di primo grado accertativa della nullità della cessione d'azienda, sussiste ancora *il fatto illecito* determinato dagli atti di trasferimento del lavoratore senza il suo consenso ex articolo 1406 c.c. con conseguente *natura risarcitoria* delle somme dovute e possibilità di detrazione dell'*aliunde perceptum* secondo i principi generali. Viceversa, dopo la sentenza, è fatta chiarezza circa la nullità *ex tunc* di tale passaggio e ogni somma dovuta mantiene natura retributiva, essendosi ristabilita la *lex contractus*.

Ovverosia, secondo questa logica, antecedentemente alla decisione, *deve essere risarcito il danno da fatto illecito*, con le retribuzioni perdute considerate quale lucro cessante e con detrazione dell'*aliunde perceptum in virtù della natura risarcitoria delle spettanze*, mentre, dopo la stessa, è ristabilita la situazione legittima e la relazione giuridica può normalmente svolgersi tra le parti, essendo stata restaurata la *lex*



contractus, *cosicché* il versamento degli importi *non deriva da un risarcimento per fatto illecito*, ma costituisce *semplicemente esecuzione del rapporto giuridico in essere tra le parti, assumendo natura retributiva*.

Dunque, è la sussistenza di un “fatto illecito” l'elemento distintivo che viene a consentire di ritenere una spettanza di natura *risarcitoria* e non retributiva nella sua origine.

Ciò posto, è da osservare come le parti, nella presente causa, non abbiano dedotto *alcun profilo di illiceità*, come, ad esempio, potrebbe essere un lavoro usurante, con accantonamento di periodi eccessivi di ferie poi non godute al termine del rapporto e con conseguente natura illegittima di tale condotta. Non ogni caso di cessazione del rapporto con ferie arretrate, infatti, determina un *danno per mancato riposo* (di cui Cass. sent. n. 3021/20), potendo il datore di lavoro aver concesso sempre le ferie ordinariamente al dipendente e residuare ancora dei giorni da poter godere, secondo i termini contrattuali, qualora vi fosse stato il normale svolgimento del rapporto.

In assenza di questo elemento dell'illecito, quindi, non si può che prendere atto di come ciascuna voce richiesta nel ricorso, non solo per ferie non godute, ma altresì per le altre (per cui vale la stessa argomentazione) per “permessi riduzione orario non goduti”, “permessi ex-festività non goduti”, “tredicesima mensilità” e “quattordicesima mensilità”, trovi origine semplicemente *nel rapporto sinallagmatico e contrattuale, risultando, dunque, di natura retributiva*.

Pertanto, si deve concludere che, *salvi i casi di un illecito che sia dedotto e dimostrato*, si deve condividere quell'impostazione della Suprema Corte volta a riconoscere la natura retributiva alle somme in questione (cfr., ad es., Cass. Sentenza n. [26160](#) del 17/11/2020; Ordinanza n. [13473](#) del 29/05/2018; Sentenza n. [11262](#) del 10/05/2010).

Non appare, allora, d'altro canto, persuasivo il diverso orientamento (Cass. Sentenza n. [3021](#) del 10/02/2020, ma cfr., sotto diverso profilo, anche Cass. sent. n. 10354 del 19.05.2016 e n. 444 del 10.01.2019) che parrebbe porsi per una *natura*, “in ogni caso”, *mista retributiva e risarcitoria* delle spettanze in parola (in particolare, per ferie non godute), che appare, peraltro collegato a una *valutazione dei termini di prescrizione* che sono stati, in quei casi, considerati decennali in ragione di una valutazione di una loro *natura risarcitoria* (in materia, d'altronde, da ultimo, cfr. anche Cass. Sentenza 20 settembre 2021, n. 25400).



Sicché, si deve ritenere che, considerata la natura, a tal punto, solo retributiva di ogni importo domandato in causa, rispondano in solido, ex articolo 29 cit., sia il datore di lavoro che i committenti convenuti.

In questo senso, sono stati predisposti i *conteggi congiunti* delle difese - che appaiono corretti - nei confronti delle convenute responsabili in solido ai sensi di tale norma, come depositati da parte ricorrente in data 10 novembre 2022, dovendosi così pervenire alle condanne di cui al dispositivo, con l'aggiunta di rivalutazione interessi dalle singole scadenze al saldo (l'aggiunta degli accessori non è specificata nel dispositivo per mero errore materiale e si deve ritenere inclusa nello stesso).

Viceversa, con riguardo alle domande di condanna svolte verso la _____ SOCIETA' COOPERATIVA, la parte ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio ex articolo 306 cpc, dovendosi prendere atto di ciò nel dispositivo.

Quanto alle spese di lite, sono liquidate a favore di parte ricorrente, tenendo conto della natura, del valore e della durata del processo, secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.



Prende atto delle transazioni intervenute tra tutte le altre parti e dichiara il diritto di _____ e _____ all'applicazione del CCNL Logistica, con orario a tempo pieno e inquadramento per il primo nel VI livello e per il secondo nel IV livello.

Accerta il diritto a una retribuzione mensile pari a quella prevista per il lavoro a tempo pieno per ciascun mese di decorrenza contrattuale nei confronti del datore di lavoro _____ SOCIETA' COOPERATIVA e nei limiti dell'orario eseguito nei confronti delle committenti;

condanna, poi, _____ S.C.R.L. e _____ A., convenute in solido, ex articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003 a versare a:

1. _____: € 5.686,00 lordi di cui € 3.955,28 lordi a titolo di differenze retributive ed € 1.730,73 lordi a titolo di differenze sul calcolo del tfr;
2. _____ € 6.719,00 lordi, di cui € 5.213,39 lordi a titolo di differenze retributive ed € 1.505,98 lordi a titolo di differenze sul calcolo del tfr;

Prende atto della rinuncia ex articolo 306 cc di parte ricorrente agli atti del giudizio con riguardo alle domande di condanna nei confronti di _____ SOCIETA' COOPERATIVA;

Condanna le tre convenute in solido a versare alla parte ricorrente per le spese di lite la somma complessiva di euro 2400, oltre 15% per spese forfettarie, oltre iva e cpa e contributo unificato, se versato e dovuto.

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Milano, 10.11.22

il Giudice
Dott. Nicola Di Leo

